



REPUBBLICA ITALIANA

143/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA

Presidente

Natale LONGO

Consigliere

Aurelio LAINO

Consigliere

Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Stefania PETRUCCI

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 62341 del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 406/2024, depositata il 22/7/2024;

proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in

persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso

dagli avvocati Lidia Carcavallo (c. f. CRCLDI68C66F839U; p.e.c.

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.

PTTNNL60E49D665K;

p.e.c.

	avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),	Giuseppina Giannico
	(c.f. GNNGPP70B67D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@	
	postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O;	
	p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),	elettivamente
	domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici	
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto	
	contro:	
	omissis , nata a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , rappresentata e difesa	
	dall'Avv. Uliano Giuseppe (c.f. LNUGPP72L29F839V -	
	<u>giuseppeuliano@avvocatinapoli.legalmail.it</u>), presso lo studio del	
	quale in Napoli, al C.so Umberto I, n. 311 è elettivamente domiciliato;	
	VISTO l'atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza del 7/5/2026, svolta con l'assistenza del segretario	
	dott.ssa. Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l'avv.	
	Sergio Preden, in rappresentanza dell'INPS.	
	Svolgimento del processo	
	Con la sentenza n. 406/2024, depositata il 22/7/2024, la Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Campania, accoglieva il ricorso promosso da	
	<i>omissis</i> , ex istruttore direttivo amministrativo del Comune di Napoli, cessata	
	dal servizio nell'ottobre 2018, riconoscendole il diritto a fruire della pensione	
	privilegiata di VI ctg. Tab A, a decorrere dal 11/6/2003, ossia dalla data del	
	verbale n. 480/03 con il quale la CMO di Napoli aveva formulato il seguente	
	giudizio diagnostico « <i>esiti di intervento chirurgico di laringectomia subtotale</i>	
	<i>per CA laringeo e disfonia di grado elevato</i> », patologia ritenuta (verbale	
	2	

	122/205 del 20/4/2005) dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio	
	dipendente da fatti di servizio.	
	A tale conclusione il primo giudice perveniva, fra l'altro, ritenendo che la	
	vicenda fosse insensibile all'intervenuta abrogazione dell'istituto della causa	
	di servizio considerato che <i>«la dipendenza da causa di servizio è stata</i>	
	<i>affermata con provvedimento del Comune di Napoli del 18/5/2005 e, pertanto,</i>	
	<i>in data antecedente all'entrata in vigore della legge 214/2011».</i>	
	Avverso tale decisione proponeva appello l'INPS, lamentando la <i>«violazione</i>	
	<i>dell'articolo 6 ("Equo indennizzo e pensioni privilegiate") del D.L. 6 dicembre</i>	
	<i>2011, n. 2011, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214».</i>	
	In particolare, contestava l'assunto del primo giudice che aveva ritenuto	
	l'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità	
	in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. 201/ 2011 circostanza	
	idonea a sterilizzare l'effetto abrogativo, in aderenza alla previsione di cui al	
	terzo periodo dell'art. 6 del citato decreto legge (<i>«La disposizione di cui al</i>	
	<i>primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in</i>	
	<i>corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai</i>	
	<i>procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine</i>	
	<i>di presentazione della domanda (...))».</i>	
	E ciò in ragione del fatto che l'art. 64 d.P.R. 1092/1973 individua tra gli	
	elementi costitutivi della pensione privilegiata la cessazione dal servizio per	
	una o più infermità ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio	
	di tali infermità (<i>«Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti</i>	
	<i>da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale</i>	
	<i>ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo</i>	

	<i>1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni</i>	
	<i>lo abbiano reso inabile al servizio (...)».</i>	
	La cessazione dal servizio in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 6	
	d.l. n. 201 del 2011 (nella specie avvenuta in data 19/10/2018) costituiva,	
	dunque, ad opinione dell'appellante, circostanza irrimediabilmente ostativa	
	all'ottenimento della pensione privilegiata.	
	Concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza.	
	In data 12/2/2026, si costituiva la parte appellata deducendo, prioritariamente	
	l'inammissibilità dell'impugnazione siccome proposta tardivamente.	
	Assumeva, infatti, che l'appello (notificato in data 14/7/2025) fosse stato	
	proposto oltre il termine di cui all'art. 178, comma 1, c.g.c. (60 giorni	
	decorrenti dalla notificazione, asseritamente effettuata in data 20/8/2024 e,	
	poi, reiterata il 28/10/2024).	
	Riteneva, inoltre, che <i>«considerato che il deposito della sentenza di primo</i>	
	<i>grado è avvenuta il 24/07/2024 e l'appello per cui vi è causa è stato depositato</i>	
	<i>solo il 15/07/2025, risulta abbondantemente spirato anche il termine lungo</i>	
	<i>per l'appello».</i>	
	Nel merito, evidenziava che il diritto alla pensione privilegiata era stato	
	maturato prima dell'entrata in vigore del d.l. 201/2011, mentre la richiesta di	
	pensione privilegiata, era stata effettuata dopo la cessazione del rapporto	
	lavorativo avvenuta ad ottobre 2018.	
	Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.	
	All'udienza del 7/5/2026, assente il rappresentante della parte appellata, il	
	difensore dell'INPS ribadiva le conclusioni rassegnate in atti, svolgendone i	
	motivi.	
	4	

	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	Motivi della decisione	
	1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità	
	dell'appello, proposta sull'assunto che l'impugnazione, proposta in data	
	15/7/2025, sia tardiva, considerando tanto il termine (breve), di cui all'art.	
	178, comma 1, c.g.c., quanto il termine (lungo), di cui al comma 4 della	
	disposizione appena citata.	
	È documentato in atti che la sentenza n. 406/2024, oggetto di impugnazione,	
	che ha definito il giudizio di primo grado, al quale l'INPS aveva partecipato	
	avvalendosi del patrocinio dell'avv. Vincenzo Di Maio, dell'Avvocatura	
	regionale dell'Istituto, nella cui sede (in Napoli, alla via Medina, n. 61) aveva	
	peraltro eletto domicilio, è stata depositata in data 22/7/2024.	
	Su iniziativa del difensore dell'allora ricorrente risultata vittoriosa, la sentenza	
	è stata notificata a mezzo PEC a «INPS sede di Napoli» (agli indirizzi estratti	
	dal registro AGID: filiale.metropolitana.napoli@postacert.inps.gov.it e	
	notifica.attigiudizari.napoli@postacert.inps.gov.it) e a «INPS sede di Roma»	
	(all'indirizzo estratto dal registro AGID:	
	notifica.attigiudiziari.direzione generale@postacert.inps.gov.it). La	
	notificazione, con le medesime modalità era reiterata in data 28/10/2024	
	(integrando l'oggetto della prima PEC - «NOTIFICAZIONE EX LEGE 53/94	
	PER omissis» - con «RICHIESTA PAGAMENTO PRIVILEGIATA»).	
	Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (cfr. sentt. nn. 319/2023,	
	407/2022, 252/2021, 249/2021), la giurisprudenza della Corte di cassazione	
	ha, da tempo, chiarito che la notifica della sentenza di primo grado effettuata	
	all'INPS non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione	
	5	

	della sentenza, poiché la mera identità del luogo della notifica, in assenza del	
	puntuale riferimento nominativo al difensore costituito o al rappresentante	
	processuale, non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte per	
	il tramite del suo rappresentante processuale, unico qualificato a vagliare	
	l'opportunità di proporre impugnazione (Cass. Sez. Lav., sent. n. 25483/2017,	
	n. 14054/2016, n.12730/2013).	
	In proposito, sono intervenute anche le SS.UU. della Corte di cassazione	
	affermando che <i>«a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della</i>	
	<i>notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione</i>	
	<i>dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in</i>	
	<i>essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del</i>	
	<i>termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla</i>	
	<i>decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza</i>	
	<i>diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere</i>	
	<i>in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal</i>	
	<i>destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte</i>	
	<i>o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza</i>	
	<i>dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione -</i>	
	<i>nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche</i>	
	<i>solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine</i>	
	<i>breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede</i>	
	<i>di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e</i>	
	<i>domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione</i>	
	<i>della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo 7</i>	
	<i>nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere</i>	
	6	

	<i>neutro o non significativo di tale sola circostanza» (sent. 20866/2020).</i>	
	È, invero, principio costantemente affermato in giurisprudenza che la decorrenza del termine breve dell'impugnazione non sia ricollegata alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività accelerativa e sollecitatoria, costituita dalla notificazione della sentenza al procuratore costituito della controparte.	
	Se la notificazione è eseguita in forma diversa, ed in particolare, come nel caso di specie alla parte personalmente (INPS), essa non vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.	
	La tempestività dell'appello deve essere, pertanto, valutata alla stregua del termine lungo.	
	Posto che la sentenza di prime cure è stata depositata il 22/7/2024 e che l'appello è stato notificato il 14/7/2025 e, dunque, certamente prima dello spirare del termine di un anno (peraltro da incrementare per via della sospensione dei termini durante il periodo feriale), l'evocazione, da parte dell'appellata, dell'intempestività dell'impugnazione anche nella prospettiva del termine lungo induce a ritenere che sia stato ritenuto applicabile il regime valevole per le impugnazioni di cui all'art. 327 c.p.c.	
	Senonché, non può essere ignorato che l'art. 178, comma 4, c.g.c., (applicabile agli appelli in materia pensionistica, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 170, comma 3, del medesimo codice), nella formulazione applicabile nel caso in esame – insensibile alle travagliate vicende che hanno riguardato la disposizione: il riferimento al termine lungo per proporre l'appello, originariamente presente, era stato espunto dall'art. 81 del d.lgs. 7 ottobre 2019, n.114, per essere poi nuovamente introdotto dall'art. 6, comma 3, lett.	
	7	

	a), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. in l. 28 maggio 2021, n. 76 – prevede	
	che <i>«In difetto della notificazione della sentenza, l'appello (...), devono essere</i>	
	<i>notificati, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della</i>	
	<i>sentenza (...)</i> ».	
	La sussistenza di una specifica disciplina valevole per i giudizi celebrati	
	innanzi alla Corte dei conti preclude l’importazione, attraverso il meccanismo	
	di rinvio di cui all’art. 7, comma 2, c.g.c., di istituti previsti dal codice di	
	procedura civile e, segnatamente, quello del termine semestrale di	
	impugnazione di cui agli artt. 285 e 286. Per l’attivazione del rinvio, infatti,	
	difetta la condizione della mancanza di specifica disciplina.	
	In conclusione, deve ritenersi che il gravame sia stato tempestivamente	
	proposto.	
	2. Nel merito, l’appello è fondato.	
	Con l’unico motivo di gravame l’INPS censura la sentenza di prime cure per	
	aver accolto la domanda di pensione privilegiata, ritenendo applicabile alla	
	fattispecie la deroga di cui all’art. 6, comma 3 del d.l. n. 201/2011 alla disposta	
	abrogazione delle pensioni privilegiate ai dipendenti civili, contenuta nel	
	medesimo decreto.	
	Il suddetto art. 6, comma 1, primo periodo, ha disposto l’abrogazione	
	dell’istituto della pensione privilegiata – accanto a quello dell’accertamento	
	della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese	
	di degenza per causa di servizio e dell’equo indennizzo – stabilendo, che tale	
	abrogazione non trova applicazione <i>«nei confronti del personale appartenente</i>	
	<i>al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»</i> (secondo	
	periodo), né con riferimento <i>«ai procedimenti in corso alla data di entrata in</i>	
	8	

	<i>vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta</i>	
	<i>data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda,</i>	
	<i>nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della</i>	
	<i>predetta data» (terzo periodo).</i>	
	Detta disposizione ha, dunque, abrogato, a partire dalla data di entrata in	
	vigore del decreto (6 dicembre 2011) ed in funzione del contenimento della	
	spesa previdenziale in un momento di grave crisi economica, (anche) l'istituto	
	della pensione privilegiata, con le sole eccezioni, ivi tassativamente previste,	
	di carattere soggettivo (II periodo, relativo ad alcune categorie di dipendenti	
	pubblici, ritenute meritevoli di particolare tutela) ed oggettivo (III periodo,	
	contemplante le specifiche e tassative ipotesi derogatorie).	
	Secondo l'Istituto appellante, l'avvenuto riconoscimento della dipendenza da	
	causa di servizio della patologia in epoca anteriore all'entrata in vigore	
	dell'art. 6 del d.l. n. 201/2011 non è accadimento sufficiente per l'attivazione	
	della misura di salvaguardia di cui al terzo periodo della norma secondo cui la	
	disposizione che abroga l'istituto della pensione privilegiata non si applica,	
	fra l'altro, <i>«ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente</i>	
	<i>decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora</i>	
	<i>scaduto il termine di presentazione della domanda (...)</i> ».	
	Tale ricostruzione è corretta.	
	Dirimente è la circostanza che la cessazione dal servizio che, a termini dell'art.	
	64 del d.P.R. 1092/1973, costituisce uno degli elementi essenziali per poter	
	accedere alla fruizione del trattamento di privilegio, è avvenuta (20/10/2018)	
	ben oltre l'entrata in vigore della disciplina che ha abrogato l'applicazione	
	generalizzata del trattamento di privilegio.	

	Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza d'appello di questa Corte	
	(cfr. Sez. I App, sent. n. 174/2023; Sez. II App., sentt. n. 125 e 406/2024), il	
	momento di insorgenza del diritto a pensione non può, quindi, che ricollegarsi	
	alla cessazione dal servizio con la conseguenza che alcun procedimento	
	finalizzato al conseguimento della pensione privilegiata può instaurarsi	
	antecedentemente a tale evento, che costituisce il discrimine anche per il	
	computo dei termini per la presentazione della domanda.	
	La cessazione dal servizio in epoca successiva all'entrata in vigore della	
	novella di cui all'art. 6 d.l. n. 201/2011 costituisce, dunque, circostanza	
	irrimediabilmente ostativa all'ottenimento della pensione privilegiata. In tal	
	senso è stato affermato che <i>«l'ostacolo, invero insormontabile, (è)</i>	
	<i>rappresentato dall'impossibilità di riconoscere all'interessata un diritto non</i>	
	<i>più esistente al momento della maturazione dei relativi presupposti (inabilità</i>	
	<i>al servizio e cessazione del rapporto lavorativo)»</i> (Corte dei conti, Sez.II App.	
	n. 125/2024).	
	Sulla questione è, infine, intervenuta anche la Corte costituzionale che, con la	
	sentenza n. 37/2026 del 23/3/2026 ha chiarito che <i>«Come già riconosciuto da</i>	
	<i>questa Corte, la pensione privilegiata «è un istituto previdenziale che</i>	
	<i>attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e perciò presuppone la</i>	
	<i>cessazione del rapporto d'impiego»</i> (sentenza n. 428 del 1993).	
	(...)	
	<i>Il diritto alla pensione privilegiata, pur essendo conseguenza di un evento</i>	
	<i>dannoso (ferite, lesioni, infermità) correlato a una causa di servizio, non</i>	
	<i>sorge quindi per effetto del solo riconoscimento del nesso eziologico, dovendo</i>	
	<i>piuttosto l'interessato essere cessato dal servizio al fine della presentazione</i>	
	10	

della relativa domanda, da proporsi entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego (art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che prevede inoltre un termine decennale qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo).

Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha più volte affermato che «il diritto a pensione, nel caso in cui non vi sia stata la cessazione dal servizio, non è neanche sorto» (tra le tante, Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza 3 novembre 2023, n. 56/A).

(...)

Il legislatore ha, inoltre, previsto una disciplina transitoria che ha escluso l'immediata operatività dell'abrogazione per: a) i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011; b) i procedimenti per i quali, alla suddetta data, non fosse ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda diretta al riconoscimento del trattamento previdenziale; c) i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi anteriori alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (art. 6, comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 211 del 2001, come convertito).

In base alla consolidata giurisprudenza contabile, le suddette fattispecie sono «ipotesi tassative contemplate dalla fonte normativa per salvaguardare i diritti già acquisiti ovvero acquisibili in presenza di determinate condizioni» (tra le altre, da ultimo, v. Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sentenza 13 marzo 2024, n. 51) e «riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della medesima. [...] [L]addove, invece, la cessazione è successiva, non può ritenersi possibile rientrare nel perimetro di applicazione delle norme di salvaguardia, poiché il diritto non può sorgere in una cornice normativa che

	<i>non lo prevede più» (Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la</i>	
	<i>Regione siciliana, sentenza 9 febbraio 2017, n. 26) (...)».</i>	
	In conclusione, l'appello dell'INPS è manifestamente fondato e, come tale	
	deve essere accolto, con conseguenziale annullamento della sentenza	
	impugnata.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a beneficio dell'INPS, nella	
	misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, come e se dovuti.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello	
	definitivamente pronunciando sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al	
	n. 62341 del registro di segreteria, lo accoglie.	
	Liquida, a beneficio dell'INPS, le spese processuali nella misura di € 1.500,00,	
	oltre accessori di legge, come e se dovuti, ponendo il relativo onere sulla parte	
	risultata soccombente.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Roberto Rizzi	Massimo Lasalvia
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 03/07/2026	
	IL DIRIGENTE	
	Massimo Biagi	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	12	